Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le Marche

LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il D.Lgs. 20 ottobre 1998 n.368 e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali";

Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

Visti il D.P.C.M. 29 agosto 2014 n.171, contenente il "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art.16 comma 4 del D.L. 24 aprile 2014 n.66 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014 n.89";

Visto il D.M. 27 novembre 2014, recante "Articolazione degli Uffici Dirigenziali di livello non generale del Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo;

Visto il D.M. 23 gennaio 2016 n. rep. 44 recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n. 208", registrato dalla Corte dei Conti il 29 Febbraio 2016;

Visto l'art. 42 della Costituzione;

Visto in particolare l'art. 10 comma 1 lett. a) del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i.;

Visti i Decreti Dirigenziali Interministeriali 6 febbraio 2004 e 28 febbraio 2005, recanti i criteri e le modalità per la verifica dell'interesse culturale del patrimonio pubblico e il Decreto Dirigenziale 25 gennaio 2005, recante i criteri e le modalità per la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di proprietà delle persone giuridiche private senza fine di lucro ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42;

Visto in particolare l'art. 39 comma 2 lett. a) del citato D.P.C.M. 29 agosto 2014 n.171, a norma del quale la Commissione regionale per patrimonio culturale verifica la sussistenza dell' interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'art.12 del Codice;

Visto il conferimento, con Decreto del Direttore Generale Bilancio Dott. Paolo D'Angeli del 9 marzo 2015 (Reg. C.C. 21 aprile 2015 foglio 1614), dell'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Segretario regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche alla Dott.ssa Giorgia Muratori, che svolge le funzioni di Presidente della Commissione ai sensi dell'art. 39 comma 4 del citato D.P.C.M. 29 agosto 2014 n.171;

Vista la nota prot. n. 12898 del 29/02/2016 della Provincia di Pesaro e Urbino con la quale è stata richiesta la verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art.12 del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 per il bene denominato "Ponte sul Torrente Biscubio" di seguito descritto, acquisita al protocollo d'Ufficio il 14/03/2016 (prot. n. 1225);

Visto il parere della Soprintendenza Belle arti e paesaggio delle Marche, espresso con nota prot. 7999 del 18/05/2016, dal quale si rileva l'insussistenza dell'interesse storico-artistico-architettonico del bene in esame, proponendo l'adozione del provvedimento di verifica negativa di interesse culturale ai sensi dell'art. 12 comma 2 e 4 del Codice;

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le Marche

Visto il parere della Soprintendenza Archeologia delle Marche, espresso con nota prot. 3316 del 09/05/2016, con il quale lo stesso Ufficio ha rilevato che il bene in questione non riveste attualmente interesse archeologico, ma, non potendo escludere per rinvenimenti archeologici avvenuti in passato nelle vicinanze e nelle aree limitrofe la possibilità che strutture antiche siano conservate nel sottosuolo, chiede che, nel caso di interventi di ristrutturazione e restauro, con opere che riguardino il sottosuolo, il progetto venga trasmesso alla Soprintendenza Archeologia per l'esame e le eventuali prescrizioni di competenza;

Visto il verbale n. 11 della riunione della Commissione del giorno 14/06/2016, sottoscritto dai relativi componenti, dal quale risulta che *"la Commissione ritiene opportuno che siano svolti opportuni approfondimenti istruttori circa la datazione del bene e la configurazione materica del medesimo, anche con una indagine storico-archivistica e catastale a cura della SBEAP"*;

Vista la documentazione integrativa inviata dalla Provincia di Pesaro e Urbino con mail del 19/07/2016 (acquisita al protocollo n. 3624 del 27/07/2016) relativa alla datazione del bene in esame;

Visto il verbale n. 15 della riunione della Commissione del giorno 27/07/2016, sottoscritto dai relativi componenti, dal quale risulta che è stata approvata all'unanimità la proposta di verifica negativa di interesse culturale del bene in oggetto, formulata dalle Soprintendenze competenti, contenuta negli atti appena citati e fondata sulle argomentazioni ivi contenute;

Ritenuto che il bene:

Denominazione	Ponte sul Torrente Biscubio
Comune	Apecchio - Piobbico
Provincia	Pesaro e Urbino
Nome strada	collegamento S.P. n.257 Apecchiese e S.P. n.28 Pianditrebbio
Distinto al C.T.	Non accatastato - confine Apecchio F. 33 Piobbico F. 20
Confinante con	Apecchio Foglio 33 particella 441 C.T. Piobbico Foglio 20 particelle 239 e 254 C.T.
Confinante con altro elemento:	Torrente Biscubio e Strade pubbliche
Proprietario:	Provincia di Pesaro e Urbino

non presenta interesse culturale ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42;

DELIBERA

Art. 1 Il bene denominato "Ponte sul Torrente Biscubio", come sopra descritto e meglio individuato nelle premesse, **non riveste interesse culturale** ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.

Art. 2 Il bene in oggetto, ai sensi dell'art. 12 comma 4, è escluso dall'applicazione delle disposizioni dello stesso D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42. Restano invece salvi gli obblighi e le prescrizioni che derivano dagli articoli 90 e seguenti del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42, nell'eventualità di scoperte archeologiche fortuite.

Art. 3 Il presente atto è notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene. Avverso il presente atto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i..

E' inoltre ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale, entro 60 gg. dalla notifica del presente atto, al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, a norma del D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104, ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199 entro 120 gg. dalla notifica del presente atto.

SEGRETARIATO REGIONALE MiBACT PER LE MARCHE

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Dott.ssa GIORGIA MURATORI

DELIBERA 130 DEL 27/07/2016